Studio Annalise Keating

Caso n. 5 del 20.10.2021

Gruppo: ANDRIES-BIANCHI

Componenti del gruppo: Ali Federica, Andries Catalina, Bianchi Martina, Dvorak Giulia, Furcas Giada.

Discussione in aula: sì 🔀 no 🔲

Soluzione del caso:

Il concorso di persone nel reato consta di **quattro elementi** costitutivi: pluralità di persone, realizzazione di un fatto di reato, contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto, consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto (art. 110 c.p.). Nel caso presentatoci da Arturito, la sua condotta atipica non è stata condizione necessaria per l'esecuzione del fatto concreto, penalmente rilevante, portato avanti da parte dei rapinatori. Mancando il collegamento causale tra la sua condotta e il fatto principale (**concorso materiale**), Arturito non potrà essere ritenuto concorrente nel reato.

Ci sono tre teorie che individuano "coefficienti minimi" che giustificano l'incriminazione di chi concorre nel reato: **teoria condizionalistica** (l'azione del compartecipe costituisce *condicio sine qua non*), **teoria del rinforzo** (il contributo ha facilitato il reato), **teoria dell'aumento del rischio** (la condotta appare *ex ante* idonea ad accrescere la probabilità di verificazione del reato): l'azione di Arturito non integra concorso di reato secondo nessuna di queste teorie.

Inoltre, nel caso di specie, il cliente, avendo agito scherzosamente, non pare essere stato pienamente consapevole di contribuire in maniera efficace alla commissione della rapina (art. 628 c.p.), fattore messo in luce dal suo rivolgersi spaventato e inconsapevole all'avvocata. Infatti, per la fattispecie di concorso nel reato deve essere presente il **requisito soggettivo**, ossia coscienza e volontà del fatto criminoso (dolo monosoggettivo), accompagnata da coscienza, volontà e piena consapevolezza di concorrere con altri al compimento di un reato (dolo della soggettività).

Ciononostante, se il giudice dovesse ritenere integrata la fattispecie del concorso nel reato (art. 110 c.p., moltiplicatore di tipicità), la pena di Arturito sarebbe sicuramente attenuata, fino ad 1/3, rispetto a quella dei rapinatori: la sua condotta ha avuto minima e trascurabile importanza nell'iter criminoso, il che porterebbe il giudice ad applicare la disciplina dell'articolo **114** c.p. (Cass. 44579/2018).

Infine, siccome la rapina non è stata ad ogni modo portata a termine, il delitto in questione è soltanto **tentato** (art. 56 c.p.) e come tale è punito con la pena ridotta da 1/3 a 2/3.

